



Decreto Dirigenziale n. 58 del 05/07/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

L.R. 54/85 E SMI - ART. 25 COMMA 14 DELLE N. DI A. DEL PRAE - AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI ARGILLA SITA NEL COMUNE DI MONTESARCHIO ALLA LOCALITA' TORA, INSISTENTE SU QUOTA PARTE DELLA PARTICELLA 62 DEL FG. 23. SOCIETA' MOCCIA INDUSTRIA S.P.A. - PART. IVA: 07652750634.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che la Società Moccia Industria S.p.A., con D.D. n. 15277 del 6.06.1997, è stata autorizzata alla prosecuzione dell'attività estrattiva e contestuale recupero ambientale della cava sita nel Comune di Montesarchio alla località Tora - part.IIa 1/A (quota parte della part.IIa 59 ex 1) del fg. 23, fino alla data del 3.07.2008;
- b. che a seguito dell'approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, alla stessa Società, con D.D. n. 166/2007, è stato autorizzato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 24 - comma 3 ed all'art. 89 - comma 4 delle Norme d'Attuazione, il progetto aggiornato, rimanendo fissa la data di scadenza dell'autorizzazione n. 15277/1997, ovvero il 3.07.2008;
- c. che, con l'emanazione della L.R. n. 14 del 6.11.2008, la Società è stata autorizzata, con D.D. n. 8 del 29.01.2009, alla prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale fino al 10.06.2010;
- d. che, nei Considerato di tale D.D. n. 8/2009, è precisato che *"il recupero ambientale non prevede lo smantellamento del nastro trasportatore e dell'impianto di frantumazione presente in cava in quanto la Società dichiara che gli stessi saranno utilizzati per lo sfruttamento dell'area attigua, acquista in concessione, nell'ambito del comparto estrattivo da definire"*;
- e. che in data 23.02.2009 è stato pubblicato sul BURC n. 12 il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione Campania per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della L.R. n. 14 del 6.12.2008. Tale ricorso si sostanzia nel fatto che la stessa normativa regionale, sottraendosi alle procedure di VIA, violava le disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008;
- f. che questo Settore, pertanto, con nota n. 348984 del 22.04.2009, ha prescritto alla Società, quale soggetto proponente, di avviare le procedure per la verifica di assoggettabilità alla VIA presso il competente Settore Tutela dell'Ambiente di Napoli;
- g. che l'A.G.C. Ecologia e Tutela dell'Ambiente, con nota n. 916370 del 26.10.2009, ha trasmesso il D.D. n. 816 del 23.10.2009 con il quale la Commissione VIA *"ha escluso il progetto dalla procedura di VIA.... Omissis... fermo rimanendo la necessità che, con riferimento alla zonizzazione del PTP del massiccio del Monte Taburno, il proponente acquisisca l'autorizzazione ai fini ambientali. Ciò anche in relazione al permanere degli impianti presenti in cava, che, come esplicitato nella relazione tecnica, il proponente non intende dismettere a conclusione dei programmati interventi al fine di utilizzarli nelle attività estrattive dell'adiacente comparto"*; con la stessa determinazione *"...omissis...si chiede al Settore Provinciale del genio Civile di Benevento, competente organo di vigilanza in materia di cave ai fini dell'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, di espletare i necessari accertamenti in merito all'emissioni di polveri e di rumore nonché in merito alla stabilità delle sponde del lago artificiale presente all'interni dell'area autorizzata ai fini estrattivi"*;
- h. che il Comune di Montesarchio, in data 2.11.2009 prot. 23427, ha rilasciato alla Moccia Industria S.p.A. l'Autorizzazione Paesaggistica n. 1252, per la prosecuzione delle attività di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava sita alla loc. Tora, alle seguenti condizioni:
 - h.1. L'autorizzazione deve rispettare i criteri dettati dall'art. 11 punto 2 del Titolo I delle N.T.A. del P.T.P. e dovrà ultimarsi entro e non oltre il 10.06.2010, data riportata nel D.D. n. 8 del 29.01.2009;
 - h.2. Come previsto nel progetto approvato con D.D. n. 15277 del 6.06.1997 (pag. 36 punto 4.3 della relazione – elaborato 2/25), entro il 10.06.2010 data di ultimazione delle attività comprensive di riqualificazione ambientale, dovranno essere rimossi tutti gli impianti presenti in cava, compreso il nastro trasportatore che bene si evidenzia nella foto "punto A" allegata alla relazione paesaggistica PROT. 23138 DEL 29.10.2009;
- i. che questo Settore ha, quindi, emanato il D.D. n. 103 del 2.12.2009 a rettifica del D.D. n. 8/2009 nel senso che:
 - i.1. tutti gli impianti presenti in cava, entro la data del 10.06.2010, data di ultimazione delle attività di coltivazione e recupero ambientale, dovranno essere rimossi;
 - i.2. di dover annullare gli elaborati progettuali di cui al D.D. di autorizzazione n. 8/2009 per la sola parte in cui si fa menzione e/o si rappresenta il mancato smantellamento degli impianti presenti in cava;

- j. che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 67 del 22.02.2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. n.14/08;
- k. che la Società Moccia, intanto, aveva prodotto in data 2.02.2010 - prot. reg. n. 92957 - istanza ai sensi dell'art. 89 comma 15 delle N. di A. del PRAE. Nell'ambito delle procedure amministrative connesse è stata accertata un'attività abusiva di cava relativa proprio all'area chiesta in ampliamento, la quale era già stata oggetto di coltivazione. Tale attività ha comportato l'emanazione dei provvedimenti di contestazione e sospensione lavori e di ingiunzione della sanzione amministrativa per attività estrattiva abusiva di cui, rispettivamente, ai DD.DD. n. 26 e n. 27, entrambi del 31.03.2010;
- l. che la Società, con nota del 15.04.2010- prot. reg. n. 335945 del 16.04.2010, in merito a quanto contestatole, ha chiesto di essere ascoltato dal Coordinatore dell'Area LL.PP. nella sua qualità di Presidente della Commissione per l'esame dei ricorsi relativi a sanzioni amministrative – Ordinanze Ingiunzioni – Ordinanze Archiviazioni. LL.RR. n.13/83 e n.54/85.
- m. che, con relazione tecnica trasmessa in data 27.04.2010 prot. 372345 del 28.04.2010, la stessa Società ha evidenziato le cause che hanno determinato l'errata coltivazione dell'area adiacente a quella autorizzata a scapito di parte di quella legittima e questo per un errore di posizionamento dei capisaldi di delimitazione del perimetro di cava; errore che si è trascinato sin dal lontano 1963;
- n. che a seguito della predetta nota del 15.04.2010, questo Settore, con note del 6.05.2010 – prot. reg. n. 399600 e del 8.06.2010 – prot. 495968, ha trasmesso al Coordinatore dell'Area LL.PP. la richiesta di audizione della Società Moccia e tutta la documentazione utile inerente al procedimento sanzionatorio;
- o. che, in attesa delle determinazioni della predetta Commissione, questo Settore non ha adottato ai sensi degli artt. 10 comma 7, 15 comma 1 lett. d) e 24 comma 6 delle N. di A. del PRAE i consequenziali provvedimenti di decadenza dell'autorizzazione di cui al D.D. n. 103 del 2.12.2009;
- p. che, in relazione alla predetta Sentenza n. 67 del 22.02.2010, alla correlata Direttiva del Settore Cave prot. reg. n. 405263 del 10.05.2010, questo Settore ha emanato il provvedimento n. 435111 del 18.05.2010, con il quale, conformemente a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/90 e smi, le autorizzazioni di cui ai DD.DD. n. 8 del 29.01.2009 e n. 103 del 2.12.2009 sono state convalidate, ritenendo che sussistessero ragioni di interesse pubblico. Infatti, le attività autorizzate sono finalizzate sia ad un ottimale recupero ambientale di un'area sottoposta a tutela paesaggistica (zona RAC del Piano Paesistico del Massiccio del Monte Taburno), sia al funzionamento di più impianti produttivi il cui fermo avrebbe determinato una grave crisi sull'ingente indotto lavorativo aziendale;
- q. che, prima della scadenza dell'autorizzazione, fissata per l'appunto al 10.06.2010, la Società Moccia, non avendo completato il piano di coltivazione e recupero ambientale in ragione proprio, come si diceva innanzi, dell'errata coltivazione causata da una imprecisa individuazione dell'area legittima, ha prodotto, in data 31.05.2010 – prot. reg. n. 474092, istanza ai sensi dell'art. 25 commi 14 e 15 delle N. di A. del PRAE;
- r. che a fronte di tale istanza, con nota n. 477259 del 1.06.2010, è stato dato avvio al procedimento amministrativo;
- s. che, per tutto quanto innanzi esposto, si è chiesto, con nota n. 496486 del 8.06.2010, un parere al Settore consulenza legale dell'Avvocatura regionale, per conoscere se l'istanza prodotta dalla Società Moccia, ai sensi dell'art. 25 commi 14 e 15 delle N. di A. del PRAE, fosse ammissibile e ciò anche in ragione dell'abusivismo estrattivo contestatole, tenendo conto in proposito di quanto dispone sia la L.R. n. 54/85 e smi, sia la N.A. del PRAE (artt. 10 commi 6 e 7, 15 comma 1 - lett.d e 24 comma 6);
- t. che in riscontro, l'Avvocatura Regionale ha fatto pervenire il parere n. 589729 del 9.07.2010 da cui si evince, nella sostanza, che:
 - t.1. *"... il presupposto indefettibile per l'applicazione del regime prescritto dal comma 14 dell'art.25 delle NTA del PRAE è la titolarità, in capo all'esercente, di una cava attiva dotata di regolare autorizzazione"*;
 - t.2. che *"..... omissis.....l'art. 24, comma 6 delle N.T.A. del PRAE sembrerebbe trovare applicazione solo alle ipotesi, diversa da quella in esame, della prosecuzione della coltivazione - entro i rigorosi limiti temporali dell'originaria autorizzazione rilasciata ex art.36 della L.R. 54/85 –*

- e in relazione alle cave che non sono ricomprese nelle aree estrattive perimetrare (art. 24 comma 3)”;*
- t.3. che *“..... omissis.....l'autorizzazione ex art. 25 comma 14 delle NTA del PRAE, oggetto della presente richiesta di parere, presuppone, secondo le regole generali, il possesso, da parte dell'esercente, dei requisiti minimi di capacità, tecnica economica e finanziaria, necessari per la titolarità delle autorizzazioni estrattive in capo ai richiedenti (art.10); tali requisiti, invero, vengono meno per effetto della pronuncia di decadenza di altra autorizzazione e/o concessione estrattiva e per effetto dell'irrogazione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 28 comma 1 (art.10 comma 7)”;*
- u. che il Settore Cave, con nota n. 705935 del 31.08.2010 (seppur attinente ad altro procedimento amministrativo, per la specificità della questione trattata ed in quanto indirizzata a tutti i Settori provinciali del Genio Civile, assume rilevanza sostanziale), ha evidenziato che il presupposto per dar corso amministrativo all'istanza art. 25 c. 14 delle N. di A. del PRAE è che *“..... omissis la cava di interesse fosse provvista di regolare autorizzazione in corso di validità al momento della entrata in vigore del PRAE, ovvero al 20 giugno 2006... omissis...”;* fattispecie questa riscontrabile per la cava Moccia autorizzata fino al 3.07.2008 già con D.D. n.15277 del 6.06.1997;
- v. che il Settore Cave, con Direttiva n. 920948 del 17.11.2010, al §3. lett. a) ha ribadito che *“la coltivazione deve essere avviata nei comparti ove esistono cave autorizzate; ai fini dell'applicazione di tale disposizione non si può prescindere dalla data in vigore della stessa; pertanto, devono essere ritenute “autorizzate” le cave per le quali, alla data del 20 giugno 2006 (data in cui ha acquisito efficacia il PRAE, per effetto dell'Ordinanza del Commissario ad Acta n. 11 del 7/6/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/6/2006), esisteva un provvedimento di autorizzazione rilasciato ai sensi della L.R. 54/85 e s.m.i. in corso di validità.”;*
- w. che, comunque, l'istanza della società Moccia Industria ai sensi dell'art. 25 c. 14 delle N. di A. del PRAE è stata prodotta in data 31.05.2010 prot. reg. n. 474092, in vigenza di autorizzazione di cui al provvedimento n. 435111 del 18.05.2010;
- x. che in data 27.07.2010 è intervenuto il D.D. n. 230 del 26.07.2010 del Coordinatore A.G.C. 15 avente ad oggetto: *“Ordinanza Archiviazione sanzione amministrativa elevata con Decreti Dirigenziali nn. 26 e 27 del 31.03.2010 emessa dal Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento ai sensi dell'art. 28 – comma 1 della L.R. n. 54/85 nei confronti della Società Moccia Industria S.p.a. con sede nel Comune di Napoli (NA) via Galileo Ferrarsi, 101”,* che ha tenuto conto della decisione della Commissione per l'esame dei ricorsi relativi a sanzioni amministrative – Ordinanze Ingiunzioni – Ordinanze Archiviazioni. LL.RR. n.13/83 e n.54/85 nella seduta del 21.07.2010 – verbale n. 63 – circa la non colpevolezza dell'agente e, quindi, di errore scusabile, ex art. 3, comma secondo, L. n. 689/1981, per il quale, dunque non sussistono responsabilità a carico del medesimo.
- CONSIDERATO
- a. che con Delibera di G.R. n. 494 del 20 marzo 2009 è stato perimetrato il Comparto estrattivo C09BN-01 intorno alla cava ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 9 e dell'art.89 comma 10 delle Nda del PRAE;
- b. che il comma 14 dell'art. 25 delle N. di A. del PRAE prevede che *“Nei comparti delimitati, ove sono ricomprese cave attive, gli esercenti l'attività estrattiva in possesso di regolare autorizzazione e/o concessione, entro 6 mesi dalla pubblicazione del P.R.A.E. (leggasi, così come da Direttiva del Settore Cave n.516733 del 7.06.2007 – punto 5): “dall'approvazione definitiva dei comparti estrattivi da parte della Giunta Regionale”), sono tenuti a presentare l'aggiornamento del progetto di coltivazione nel rispetto delle superfici assentite con l'autorizzazione originaria e tenendo conto delle prescrizioni dettate dal P.R.A.E. e dal competente dirigente regionale”;*
- c. che, pertanto, anche sulla base del parere dell'Avvocatura regionale e delle direttive del Settore Cave citati nelle premesse, si è ritenuto che sussistessero i presupposti per l'applicazione del comma 14 dell'art. 25 delle NTA del PRAE, ovvero, tra gli altri, la titolarità, in capo all'esercente, di una cava attiva dotata di regolare autorizzazione;
- d. che, con il D.D. n. 230 del 26.07.2010 del Coordinatore A.G.C. 15, è stato disposto *“di ARCHIVIARE l'intimazione di pagamento di cui ai Decreti Dirigenziali nn. 26 e 27 del 31.03.2010 del Genio Civile di Benevento a carico della società Moccia Industria S.p.A.”;*

- e. che sulla scorta di quanto al precedente punto d) questo Settore non ha adottato i provvedimenti di cui agli artt. 10 comma 7, 15 comma 1 lett. d) e 24 comma 6 delle N. di A. del PRAE;
- f. che si è dato corso, dunque, alle procedure amministrative, chiedendo, con nota n. 680979 del 12.08.2010, i necessari elaborati tecnici, in quanto quelli presente agli atti, relativi alle autorizzazioni precedentemente rilasciate, non erano rappresentativi dello stato dei luoghi modificatosi a seguito dell'errata (*e non colpevole* - rif. D.D. n. 230 del 26.07.2010 del Coordinatore ai LL.PP.) coltivazione di cava;
- g. che in riscontro alla predetta nota, la Società Moccia Industria, in data 23.08.2010, ha trasmesso il progetto aggiornato costituito, nello specifico, dai seguenti elaborati che, di fatto, illustrano l'esecuzione del progetto nel rispetto delle norme del PRAE:
 - g.1. *Relazione tecnica in merito al crono-programma dei lavori successivamente aggiornato dall'elaborato trasmesso in data 4.07.2011 – prot. reg. n. 522023;*
 - g.2. *Tav.1 – Planimetria quotata dello stato di fatto, con l'individuazione delle tracce di sezione;*
 - g.3. *Tav.2 – Planimetria quotata dello stato finale dei luoghi, con l'individuazione delle tracce di sezione;*
 - g.4. *Tav.3a - Sezioni dello stato di fatto e di progetto sovrapposte, per la determinazione dei volumi residui (Lotto1);*
 - g.5. *Tav 3b – Sezioni dello stato di fatto e di progetto sovrapposte, per la determinazione dei volumi residui (Lotto 2);*
 - g.6. *Tav.4 – Planimetria quotata riportante lo stato attuale della ricomposizione ambientale;*
 - g.7. *Tav.5 – Planimetria quotata riferita allo stato di progetto, riportante la sistemazione finale della ricomposizione ambientale;*
 - g.8. *Tav. 6a - Sezioni riferite allo stato attuale della ricomposizione ambientale (Lotto 1);*
 - g.9. *Tav. 6b - Sezioni riferite allo stato attuale della ricomposizione ambientale (Lotto 2);*
 - g.10. *Tav. 7a - Sezioni riferite allo stato finale della ricomposizione ambientale (Lotto 1);*
 - g.11. *Tav. 7b - Sezioni riferite allo stato finale della ricomposizione ambientale (Lotto 2);*
 - g.12. *Tav 8 – Tabelle Computo volumi;*
 - g.13. *Tav.9 – Aggiornamento piano finanziario;*
 - g.14. *Copia perizia tecnica giurata del 29.03.2010;*
 - g.15. *Studio idrogeologico del sito estrattivo ed allegata planimetria dello stato finale dei luoghi e della rete di smaltimento delle acque trasmesso ad integrazione della documentazione inerente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA presentato in data 14.01.2011;*
- h. che il progetto di coltivazione e recupero ambientale risulta articolato in tre fasi esecutive di cui la prima fase è stata già completata in forza delle precedenti autorizzazioni, mentre per la seconda e terza si prevede un periodo di tempo di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) per la loro esecuzione;
- i. che il progetto, nelle sue linee di sistemazione finale, persegue il criterio di ricomposizione ambientale previsto dall'art. 60 delle N. di A. del PRAE, ovvero quello della "replicazione geomorfologica, naturale ed ambientale";
- j. che la cava si sviluppa su di una superficie di mq. 190.000 ed il completamento del piano di coltivazione prevede lo sfruttamento del giacimento di argille per residui mc. 320.000;
- k. che la Comunità Montana del Taburno, con nota n. 1231 del 12.03.10 assunta al prot. reg. n. 232396 del 15.03.2010 ha comunicato che l'intero foglio di mappa n. 23 è escluso dalle aree soggette a vincolo idrogeologico;
- l. che con nota n. 715827 del 3.09.2010, questo Settore ha chiesto al Settore Tutela dell'Ambiente, in relazione alla specifica competenza attribuitagli, se il progetto aggiornato dovesse essere nuovamente sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA;
- m. che la richiesta è stata inoltrata in quanto il progetto aggiornato del 23.08.2010, pur riflettendo nel suo stato finale quello rappresentato negli elaborati progettuali esaminati dalla Commissione VIA all'atto del parere rilasciato in data 7.10.2009, presenta lievi difformità per lo più relative alle superfici della parte bassa della cava in prossimità del confine EST della stessa (riguardante circa il 7% della superficie totale); le difformità concernono le quote, che risultano più basse di alcuni metri in relazione proprio all'errata coltivazione dell'ambito estrattivo cui innanzi si faceva cenno. Un'altra difformità rilevata dal confronto tra il progetto aggiornato e quello esaminato dalla Commissione VIA riguarda il nastro trasportatore presente in cava, di cui, proprio in considerazione delle prescrizioni

imposte dal Comune e, successivamente, dall'Ufficio, ne è previsto lo smantellamento e la rimozione;

- n. che in riscontro il Settore Tutela dell'Ambiente, dopo corrispondenza interlocutoria, con nota n. 757655 del 20.09.2010, ha comunicato *"che il progetto aggiornato presentato in data 23.08.2010 deve essere sottoposto, in virtù dei volumi da estrarre e della superficie in autorizzazione, alla procedura di assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 20 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."*;
- o. che con nota n. 766790 del 23.09.2010 la società Moccia è stata invitata a trasmettere a questo Ufficio la domanda di avvio della verifica di assoggettabilità alla VIA con tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalle norme di riferimento;
- p. che la società Moccia Industria in data 24.09.2010 - prot. reg. n. 772061 ha trasmesso la domanda di avvio della verifica di assoggettabilità alla VIA, con allegato il progetto e gli atti amministrativi richiesti, successivamente inoltrata da questo Settore al Settore Tutela dell'Ambiente, con nota n. 783485 del 29.09.2010;
- q. che l'A.G.C. 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile con Decreto n. 181 del 9.03.2011 ha escluso dalla procedura VIA il progetto, prescrivendo al proponente l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ;
- r. che il Comune di Montesarchio, sull'area in questione, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n. 43 del 28.03.2011;
- s. che in merito alla predetta autorizzazione n. 43/2011, si rappresenta che la stessa è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Roma – in data 13.04.2011 prot. 8155 e che il Comune di Montesarchio, con nota n. 12706 del 23.06.2011 - prot. reg. n. 498849 del 27.06.2011, ha comunicato che: *"sono decorsi i 60 gg previsti per effettuare eventuali osservazioni e/o annullamento dei provvedimenti emessi"* da parte del predetto Ministero.

RILEVATO

- a. che per tutto quanto innanzi premesso e considerato sussistono le condizioni per la prosecuzione dell'attività di cava nel rispetto del progetto presentato in data 23.08.2010 – prot. n. 696556 del 25.08.2010;
- b. che il Settore Cave, a fronte della richiesta di questo Settore prot. n. 506283 del 28.06.2011 concernente la produzione di argilla sul territorio regionale, con nota n. 511230 del 30.06.2011 ha comunicato che non ci sono state variazioni rispetto ai dati forniti con nota n. 303525 del 14.04.2011, dalla cui lettura non emerge la necessità di proporre, ai sensi della Delibera di G.R. 463 del 25.03.2010, una rettifica del fabbisogno regionale di argilla;
- c. che la Società ha stipulato la convenzione con il Comune di Montesarchio in data 22.05.1995 Rep. n. 42, risultando in regola con i relativi pagamenti;
- d. che la Società Moccia ha attestato l'avvenuto pagamento dei contributi regionali dovuto ai sensi della L.R. n.15/05 e della L.R. n. 1/2008;
- e. che il recupero ambientale è garantito da apposita polizza fidejussoria bancaria della Banca "Monte dei Paschi di Siena del 29.01.2009, già agli atti di quest'Ufficio, per un capitale massimo di €. 95.000,00 inferiore al 50% del piano finanziario pari ad €. 194.239,50, per cui, stante alla normativa vigente, si deve procedere all'aggiornamento dell'importo non inferiore al 50% del piano finanziario e con copertura fino a tre anni oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione.

PRESO ATTO

- a. dell'istruttoria espletata da questo Settore prot. reg. n. 528132 del 5.07.2011;
- b. della nota prot. n. 528133 del 5.07.2011 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità.

VISTO

- a. il D.P.R. 24.07.1997 n. 616;
- b. il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- c. la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m. ed i.;
- d. la L. 241/90 e s.m. ed i.;
- e. il D. Lgs n. 624/96;
- f. l'art. 4 del D Lgs. n. 165/2001;
- g. il P.R.A.E.;

- h. i DD.DD. n. 15277/1997 e n.166/2007 nonché il provvedimento n. 435111 del 18.05.2010;
- i. il D.D. del Settore Tutela dell'Ambiente n. 181 del 9.03.2011;
- j. la nota del Settore Cave prot. n. 511230 del 30.06.2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelle e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.1995 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.1995, alla Società Moccia Industria S.p.A. , Part. IVA: 07652750634, con sede in Napoli alla via G. Ferraris n. 101, nella persona del Presidente Ing. Moccia Gennaro nato a Napoli il 9.03.1948:

1. ai sensi dell'art. 25 comma 14 delle Norme di Attuazione del PRAE, di autorizzare la prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale della cava di argilla sita nel Comune di Montesarchio alla località Tora, insistente su quota parte della particella 62 del fg. 23 corrispondente ad una superficie di mq. 190.000 e per un volume estrattivo di mc. 320.000;
2. che la durata dei lavori di coltivazione e recupero ambientale dell'intero sito di cava è fissata, secondo il crono-programma, in anni 3 (tre) e mesi 6 (sei), per cui la scadenza della presente autorizzazione è fissata alla data del 31.10.2014;
3. che gli elaborati descrittivi e progettuali della coltivazione e recupero ambientale, dettagliatamente elencati nei "CONSIDERATO", sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono depositati in originale presso questo Settore – Ufficio Cave; copia vidimata degli stessi elaborati dovrà essere tenuta a disposizione, unitamente al suddetto provvedimento di autorizzazione, presso la cava per la vigilanza mineraria e per gli ulteriori controlli degli Enti preposti;
4. che la validità del presente Decreto è subordinata all'aggiornamento della polizza fidejussoria per un importo non inferiore ad €. 100.000,00 (superiore al 50% del piano finanziario) e fino a tre anni oltre la scadenza dell'autorizzazione;
5. che, preliminarmente all'inizio dei lavori, va verificata l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute agli artt. 38, 39 e 40 delle N. di A. del PRAE, redigendosi, in particolare, apposito "verbale di delimitazione" dell'area autorizzata così come da comma 6 dello stesso art. 40 delle Norme;
6. che, al di là di quanto già previsto in progetto, vanno pure rispettate le disposizioni di cui all'art. 47 delle N. di A. del PRAE ed in particolare quelle indicate al comma 2;
7. che, in relazione alla presente autorizzazione, qualora siano previste nuove figure professionali e lavorative, nonché nuovi mezzi meccanici non contemplati dal D.S.S. depositato presso questa Autorità di Vigilanza, lo stesso, essendo un Documento programmatico dinamico, va adeguatamente aggiornato;
8. che la mancata esecuzione degli interventi di recupero darà luogo all'attivazione delle procedure di cui all'art. 15 - comma 1 - lettera d) delle N. di A. del PRAE;
9. che permane a carico della Società l'obbligo di provvedere, di concerto con il Comune di Montesarchio, agli adempimenti previsti dal secondo comma dell'art. 3 dello schema di convenzione di cui alla Delibera di G.R. n. 778 del 24.2.1998;
10. che sono a carico della Società gli ulteriori obblighi relativi al versamento del contributo annuo regionale dovuto ai sensi della L.R. 15/05 e di quello ambientale ai sensi dell'art.19 della L.R. n.1/2008.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma;
 - 1.1.1. All'Assessore ai LL.PP. e Cave;
 - 1.1.2. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP. ;
 - 1.1.3. Alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.4. Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.5. Al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.
 - 1.1.6. Alla Regione Campania - Settore Cave – Napoli;
 - 1.1.7. Alla Regione Campania - Settore Tutela dell'Ambiente – Napoli;
 - 1.1.8. Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento.

1.2. per competenza o conoscenza o norma:

- 1.2.1. Al Comune di Montesarchio;
- 1.2.2. Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Benevento;
- 1.2.3. Alla Comunità Montana del Taburno;
- 1.2.4. All'Amministrazione Provinciale di Benevento;
- 1.2.5. Al Comando Carabinieri Stazione di Montesarchio;
- 1.2.6. Alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici – Caserta;
- 1.2.7. All'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno Caserta.

1.3. Al Comune di Napoli per la notifica al Sig. Moccia Gennaro nato a Napoli il 9.03.1948
Presidente della Moccia Industria S.p.A. con sede alla via G. Ferraris n. 101.

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e s.m. ed i., potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio